

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)



DETERMINAZIONE N. 98 DEL 16 GIU. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 16 GIU. 2014

Oggetto: somme da trasferire per l'anno 2013 dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione figurativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2011;
- visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201;

- visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- visto il Regolamento per l'amministrazione la contabilità dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- visti l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 modificato dalle leggi 6 agosto 1975, n. 419 e 4 marzo 1987, n. 88 e l'art. 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
- visti l'art. 7 del D.L. 21 marzo 1988, n.86 convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 e l'art. 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169;
- visti gli artt. 24 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- visto l'art.3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- visto l'art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- visto l'art.13 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005;
- visto l'art.1 comma 1167 della legge n. 296/2006;
- visto l'art. 1, comma 25 e comma 26 della legge n. 247/2007;
- visto l'art. 2, comma 25, della legge n. 203/2008;

- visto l'art.2 della legge n.92/2012;
- vista la relazione del Direttore Generale ed in particolare la relazione tecnica predisposta sull'argomento, dalla quale si evince che:
 - le giornate indennizzabili per DS e TBC sono state desunte dalle contabilizzazioni effettuate nell'anno 2013 o su segnalazione delle Sedi;
 - il contributo giornaliero medio è stato ricavato per ogni settore determinando prima la retribuzione media e poi applicando alla stessa l'aliquota contributiva media per l'anno 2013;
- viste le risultanze emerse dalle operazioni di verifica dei dati relativi al periodo 2009 - 2011 e all'anno 2012 riportate nella citata relazione tecnica;
- condivisa la quantificazione della somma complessiva di euro 4.892.442.174 da accreditare per l'anno 2013 a titolo di contribuzione figurativa, per il riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di ASpI, di ricovero sanatoriale, di cura ambulatoriale e di trattamenti post-sanatoriali, da computare utili ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con onere a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per euro 4.674.379.301 e della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per euro 218.062.873;
- su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di far propria la relazione del Direttore generale e di trasmetterla in allegato alla presente determinazione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per le determinazioni di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti

DIREZIONE GENERALE

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: somme da trasferire per l'anno 2013 dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione figurativa.

L'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con le modificazioni introdotte dalle leggi 6 agosto 1975, n. 419, art. 7 e 4 marzo 1987, n. 88, artt. 3 e 4, stabilisce che, in favore degli assicurati obbligatori, devono essere considerati come periodi di contribuzione, ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa:

- i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
- i periodi di degenza in regime sanatoriale, di cura ambulatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge.

Per detti periodi si deve computare come versato, a favore dei singoli assicurati, il contributo derivante dalla media dei contributi effettivamente corrisposti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli assicurati stessi nell'ultimo anno anteriore a ciascuno dei periodi considerati.

Per la copertura dell'onere relativo deve essere annualmente trasferita al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti una somma da determinare sulla base delle giornate di prestazioni accertate nell'anno per disoccupazione e per tubercolosi e del contributo medio giornaliero versato, per la generalità degli assicurati, al predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

La legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 16, nell'istituire in seno all'assicurazione per la disoccupazione una gestione separata per la

corresponsione di un trattamento speciale ai disoccupati provenienti da aziende edili, stabilisce che siano coperti da contribuzione i periodi per i quali è corrisposta la prestazione suddetta.

In mancanza di specifici richiami, in tale legge, circa i criteri da adottare per la determinazione delle somme da trasferire all'Assicurazione Generale Obbligatoria, sono stati applicati i criteri relativi alla generalità dei lavoratori precedentemente richiamati.

La legge 20 maggio 1988, n. 160, articolo 7, commi 3 e 4 nell'estendere, per l'anno 1988, l'assicurazione disoccupazione ai lavoratori stagionali, ha introdotto un requisito lavorativo ridotto che consente di poter fruire della indennità ordinaria per una durata pari alle giornate lavorate nell'anno precedente; ha inoltre variato i criteri per la determinazione della durata dell'indennità ordinaria per i lavoratori agricoli, senza, peraltro, innovare le modalità di calcolo per la copertura figurativa in favore di tali lavoratori. Tali disposizioni sono poi state rese permanenti dal decreto legge 29 marzo 1991, n.108 convertito con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169.

La legge 9 marzo 1989, n. 88 artt. 24 e 37, poi, nel quadro di una ricomposizione funzionale dell'attività dell'Istituto, ha collocato le prestazioni ordinarie di disoccupazione e quelle contro la tubercolosi nell'ambito della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ed i trattamenti speciali di disoccupazione agli edili di cui alla legge 427/1975 nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge 23 dicembre 1998, n.448, art.3, in attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, ha previsto, come incentivo per le imprese, la soppressione, tra l'altro, del contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi, stabilendo inoltre, nell'ultimo comma del medesimo articolo, che le prestazioni restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ha stabilito che, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è estesa fino a nove mesi. L'onere di tale proroga è a carico dello Stato.

Il D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione eleva, per gli anni 2005 e 2006, la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. Per i lavoratori con età inferiore a 50 anni la percentuale di commisurazione alla retribuzione è fissata al 50% per i primi 6 mesi e al 40% per il settimo mese; per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni la percentuale è fissata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese. La contribuzione figurativa spetta, secondo le precedenti disposizioni, nel limite massimo di 6 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni, e di 9 mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Per il settimo e per il decimo mese non può essere riconosciuta tale contribuzione.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 1167, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 13, comma 12, lett. a) della legge 80/2005 si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali in pagamento dal 1° gennaio 2007.

La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha disposto:

- all'articolo 1, comma 25, l'elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636, a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Lo stesso comma dispone che la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità in parola è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per cento per i due mesi susseguenti e al 40 per cento per i restanti mesi di beneficio.

La contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste.

- All'art.1, comma 26, la rideterminazione, per i trattamenti di disoccupazione non agricola, della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti - di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 - al 35 per cento della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla

differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

La legge n. 203 del 22 dicembre 2008 all'art. 2, comma 25, ha disposto che a seguito degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e nella legge n. 247/2007, non sono più a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, a decorrere dall'anno 2008 le seguenti prestazioni di disoccupazione:

- art. 1 comma 1167, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (incremento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti interi);
- art. 1, commi 25 e 26 della legge n. 247/2007 (incremento dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti interi e ridotti).

L'art. 2, c. 1, della Legge 92/2012 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizza per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge ha introdotto, un'ulteriore nuova misura (mini ASpI), prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013.

In relazione a quanto sopra si è provveduto, sulla base delle rilevazioni e delle operazioni di calcolo effettuate con i criteri riportati nell'unita relazione tecnica (allegato n. 1), a determinare l'importo di € 4.892.442.174 da accreditare al predetto titolo, per l'anno 2013, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'onere complessivo, da porre a carico delle Gestioni di seguito indicate, comprende anche le risultanze emerse dalle operazioni di verifica effettuate con riferimento ai dati di consuntivo per il periodo 2009 - 2011 e per l'anno 2012.

Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti

per prestazioni		
DS e ASpI con requisiti ordinari	€	3.644.039.160
DS con requisiti ridotti e Mini ASpI	€	1.030.340.141
Totale	€	4.674.379.301

Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali

per periodi di trattamento speciale DS edili	€	44.171.761
per periodi di trattamento TBC	€	86.579.030
Per periodi di DS ord. non agr. (>49anni)	€	87.312.082
Totale	€	218.062.873

Totale complessivo	€	4.892.442.174
---------------------------	----------	----------------------

In ordine alla definizione dei suddetti oneri, si sottopone l'unito schema di determinazione in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dalle leggi 6 agosto 1975, n. 419 e 4 marzo 1987, n. 88, e dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427.


Il Direttore centrale bilanci e servizi fiscali

Il Coordinatore generale  le

Roma, 3.6.2014

Il Direttore generale


INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 16 GIU. 2014

Somme da trasferire per l'anno 2013
dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e
"Interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali" a
copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione, di Aspi,
di Mini- Aspi e di tubercolosi.

Le somme da trasferire dalle gestioni in oggetto al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" vengono annualmente determinate sulla base delle giornate di prestazione corrisposte e del contributo medio versato alla Gestione pensionistica per la generalità dei lavoratori.

1.- Le giornate di prestazione alle quali si fa riferimento nella presente relazione sono state desunte o determinate nei termini che di seguito si espongono e sono evidenziate alla colonna 1 del prospetto A allegato.

A) Prestazioni di disoccupazione

- Indennità ordinarie ai lavoratori non agricoli e trattamenti speciali ai lavoratori edili: dai dati trasmessi dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici (D.C.S.I.T.) e dalle contabilizzazioni effettuate nel 2013 si traggono le giornate fruitive;

- indennità ordinarie ai lavoratori agricoli: sulla base delle comunicazioni delle Sedi si ricavano i probabili beneficiari di indennità ordinaria e le conseguenti giornate da trasferire, di competenza 2013.

B) Trattamenti ASPI e Mini-ASPI

L'art. 2, c. 1, della Legge 92/2012 istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente

assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizza per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

In particolare, l'ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l'indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/91.

L'ASpI non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa, come modificata dalla stessa legge di riforma.

Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un'ulteriore nuova misura (**mini ASpI**), prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013.

L'art. 2, comma 69, lett. b) della legge di riforma prevede infatti, con la medesima decorrenza dell'avvio della nuova assicurazione (1 gennaio 2013), l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, norma che istituiva l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori.

Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l'art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI 2012.

A seguito di una lettura interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al meccanismo dell'assorbimento disposto dal richiamato articolo 2, comma 24, la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Per i periodi di fruizione dell'indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi

due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

- dai dati estratti dagli archivi gestionali INPS e dalle contabilizzazioni effettuate nel 2013 si traggono le giornate fruita, sia per i trattamenti ASPI, per i trattamenti Mini-ASPI e per i trattamenti Mini-ASPI 2012, e la relativa retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

C) Trattamenti antitubercolari

Si prendono a base del calcolo sia le giornate degli assicurati sia quelle dei familiari, facendo riferimento, per il periodo di prestazioni sanitarie, alle giornate di indennità giornaliera, che viene corrisposta durante il ricovero e la cura ambulatoriale a condizione che l'assistito non percepisca la retribuzione. Nel caso di pagamenti diretti le giornate suddette, così come quelle dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, si desumono dalle comunicazioni inviate dalle Sedi nel 2013. Per le indennità giornaliere pagate tramite DM si fa riferimento alle contabilizzazioni effettuate nell'anno. La suddivisione delle giornate indennizzate tra non agricoli e agricoli si effettua, in mancanza di rilevazioni distinte, in base all'esperienza del passato tenuto conto della diversa numerosità dei due settori.

2.- I contributi giornalieri necessari per calcolare le somme da trasferire sono stati determinati per ciascuna categoria di lavoratori. I risultati ottenuti vengono qui appresso riportati.

A) Assicurati obbligatori non agricoli

Sulla base delle informazioni contenute nel Comunicato Istat "Conti Economici Nazionali" pubblicato il 03/3/2014, emerge una crescita nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012 delle retribuzioni individuali del settore privato, esclusa l'agricoltura, pari all' 1,43%; applicando tale incremento alla retribuzione media giornaliera del 2012, pari a € 83,11 si perviene ad un valore per l'anno 2013 di € 84,30.

Il contributo per giornata di lavoro derivante dall'applicazione dell'aliquota del 33,00% vigente nell'anno, risulta pari a € 27,82. Tale

contributo è relativo alle giornate di indennità ordinaria di disoccupazione a requisito ridotto, mentre per le altre giornate di disoccupazione e per le giornate di tubercolosi va considerato un contributo giornaliero di € 23,85 pari ai 6/7 del precedente.

Sia per i trattamenti ASPI e Mini-ASPI, dagli archivi gestionali dell'Istituto sono stati rilevate le giornate indennizzate e fruitive nell'anno 2013 e il relativo monte retributivo imponibile relativo agli ultimi due anni. Il contributo per giornata di lavoro derivante dall'applicazione dell'aliquota del 33,00% vigente nell'anno, risulta pari per i trattamenti ASPI a € 20,56, mentre per i trattamenti mini-ASPI è risultato pari a € 16,45.

B) Assicurati obbligatori agricoli

L'art. 1, comma 5 della L. n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato è quella indicata all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita "dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Viene meno quindi la possibilità, prevista dall'art. 4 del dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali, laddove gli stessi non fossero stati superati da quelli contrattuali.

Tenuto conto delle disposizioni sopra citate si è pervenuti a definire una retribuzione media giornaliera di € 64,45 (+2,65% rispetto all'analogo valore del 2012).

Il contributo medio giornaliero del 2013, con riferimento alla retribuzione giornaliera sopra determinata e sulla base dell'aliquota media del 27,90%, è risultato pari a € 17,98.

3.- Da quanto esposto ai punti 1 e 2 si ricavano le somme da trasferire nell'anno 2013, riportate alla colonna 3 del prospetto A.

Di seguito vengono evidenziate le risultanze emerse dalle operazioni di verifica effettuate con riferimento ai dati di consuntivo per il periodo 2009 – 2011 (prospetto B) e per l'anno 2012 (prospetto C).

Per gli anni 2009 – 2011, le differenze sono da attribuire alla rettifica dei dati da parte della D.C.S.I.T., relativi allo stesso periodo, comunicati in sede di consuntivo 2012, mentre per l'anno 2012 sono quelle riscontrate fra gli importi accertati a consuntivo 2013 e quelli già deliberati; i risultati, evidenziati nei prospetti sopra citati, vengono riportati, unitamente ai valori relativi all'anno 2013, determinati secondo i consueti criteri, nel prospetto D che costituisce parte integrante della presente relazione tecnica.

Rendiconto 2013

Copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi di disoccupazione,
 ASpI, Mini-ASpI, Mini-ASpI 2012 e Tubercolosi
 Giornate da accreditare, contributo giornaliero e somme da trasferire al F.P.L.D.
 Anno 2013

	Giornate da trasferire (migliaia)	Contributo medio (Euro)	Importo (Euro)
<i>- Gestione prestazioni temporanee</i>			
Prestazioni di DS con requisiti ordinari			
- non agricoli	17.723	23,85	422.693.550
- agricoli	25.321	17,98	455.271.580
Totale	43.044		877.965.130
Prestazioni di DS con requisiti ridotti			
- non agricoli			
- agricoli			
Totale			
Prestazioni ASPI	118.237	20,56	2.430.952.720
Prestazioni Mini-ASPI	26.632	16,45	438.096.400
Prestazioni Mini-ASPI 2012	36.358	16,45	598.089.100
<i>- Gestione interventi assistenziali</i>			
Prestazioni di disoccupazione edile	1.737	23,85	41.427.450
Trattamenti antitubercolari			
- non agricoli	3.407	23,85	81.256.950
- agricoli	296	17,98	5.322.080
Totale	3.703		86.579.030
Prestazioni di DS ord. non agr.	2.345	23,85	55.928.250
Complesso	232.056		4.529.038.080

Rendiconto 2013

Prospetto B - Situazione degli importi per coperture figurative
Anni 2009 - 2011
(Importi in euro)

	Importi rettificati a consuntivo 2013	Importi verificati a consuntivo 2012	Somma differenziale da trasferire
Gestione prestazioni temporanee			
DS ordinaria non agricola	13.359.946.680	13.302.559.520	57.387.160
DS ordinaria agricola	1.243.225.020	1.235.917.320	7.307.700
<i>Totale Gestione prestazioni temporanee</i>	14.603.171.700	14.538.476.840	64.694.860
Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali			
DS speciale edile	113.550.260	105.463.090	8.087.170
DS ordinaria non agricola (>49 anni)	477.288.430	478.090.940	-802.510
<i>Totale Gestione interventi assistenziali</i>	590.838.690	583.554.030	7.284.660
TOTALE GENERALE	15.194.010.390	15.122.030.870	71.979.520

Prospetto C - Situazione degli importi per coperture figurative
Anno 2012
(Importi in euro)

	Importi rettificati a consuntivo 2013	Importi verificati a consuntivo 2012	Somma differenziale da trasferire
Gestione prestazioni temporanee			
DS ordinaria non agricola	5.528.473.491	5.292.585.970	235.887.521
DS ordinaria agricola	445.218.850	416.525.280	28.693.570
<i>Totale Gestione prestazioni temporanee</i>	5.973.692.341	5.709.111.250	264.581.091
Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali			
DS speciale edile	30.956.581	36.299.440	-5.342.859
DS ordinaria non agricola (> 49 anni)	237.757.782	205.571.440	32.186.342
<i>Totale GIAS</i>	268.714.363	241.870.880	26.843.483
TOTALE GENERALE	6.242.406.704	5.950.982.130	291.424.574

Rendiconto 2013

Copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi di disoccupazione,
ASpI, Mini-ASpI, Mini-ASpI 2012 e Tubercolosi

Somme a saldo da trasferire al F.P.L.D.

Anno 2013

(Importi in euro)

	Importo Anno 2013	Differenze verificate a cons.		Importi a saldo Anno 2013
		Anni 2009-2011	Anno 2012	
<i>- Gestione prestazioni temporanee</i>				
Prestazioni di disoccupazione				
Prestazioni di DS con requisiti ordinari				
- non agricoli	422.693.550	56.545.600	243.137.928	722.377.078
- agricoli	455.271.580	6.967.900	28.469.882	490.709.362
Totale	877.965.130	63.513.500	271.607.810	1.213.086.440
Prestazioni di DS con requisiti ridotti				
- non agricoli	0	841.560	-7.250.407	-6.408.847
- agricoli	0	339.800	223.688	563.488
Totale	0	1.181.360	-7.026.719	-5.845.359
Prestazioni ASPI	2.430.952.720			2.430.952.720
Prestazioni Mini-ASPI	438.096.400			438.096.400
Prestazioni Mini-ASPI 2012	598.089.100			598.089.100
Totale Gestione prestazioni temporanee	4.345.103.350	64.694.860	264.581.091	4.674.379.301
<i>- Gestione interventi assistenziali</i>				
A) Prestazioni di disoccupazione edile	41.427.450	8.087.170	-5.342.859	44.171.761
B) Trattamenti antitubercolari				
- non agricoli	81.256.950	0	0	81.256.950
- agricoli	5.322.080	0	0	5.322.080
Totale	86.579.030	0	0	86.579.030
C) Prestazioni di DS ord. non agr.	55.928.250	-802.510	32.186.342	87.312.082
Totale Gestione interventi assistenziali	183.934.730	7.284.660	26.843.483	218.062.873
Complesso	4.529.038.080	71.979.520	291.424.574	4.892.442.174